

Due casi di storture nell'attuazione della tutela delle comunità alloglotte: la situazione dei ladini della provincia di Belluno e degli sloveni della provincia di Udine

Renato Barbagallo

Gli acquisti territoriali italiani al termine della prima guerra mondiale e la relativa sistemazione amministrativa hanno determinato per due piccoli gruppi di cittadini alloglotti – oggi compresi, uno, nella provincia di Belluno e, l'altro, nella provincia di Udine – altrettante situazioni che possono definirsi anomale, rispetto alla regolamentazione generale della condizione delle minoranze linguistiche nella Repubblica italiana.

I ladini dolomitici abitanti nella Regione Veneto non hanno potuto fruire di riconoscimento di livello costituzionale simile, quanto meno, a meno dei loro *confratelli* del Trentino. I comuni di Livinalongo, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo, annessi all'Italia a seguito del conflitto 1915–18 con l'Austria, vennero *trasferiti* alla provincia di Belluno,¹ rimanendo, pertanto, fuori dall'allora Venezia Tridentina: questa, come è noto, verrà poi riconosciuta, al termine della seconda guerra mondiale, Regione a statuto speciale (soprattutto per la presenza di comunità germanofone, fra le quali di gran lunga la più consistente quella sudtirolese, ramificata anche in alcune località della provincia di Trento successivamente² passate alla provincia di Bolzano, e grazie all'accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946, noto come accordo De Gasperi-Gruber) con la denominazione Trentino-Alto Adige.

Con il nuovo ordinamento che il legislatore costituente intese configurare riguardoso dei diritti degli alloglotti,³ i ladini della provincia di Bolzano si sono trovati ad essere i più tutelati fra tutti i la-

1 R. d. 21 gennaio 1923, n. 93, art. 2.

2 I. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, art. 2, cpv.

3 Art. 6 Cost.

dini dolomitici, con la ripartizione della popolazione di quella provincia in tre gruppi linguistici (uno dei quali, appunto quello ladino) e conseguenti prerogative e garanzie⁴ nei vari settori della vita pubblica, dalla rappresentanza in sede elettorale alla scuola, all'assegnazione di posti di lavoro. Gli stessi ladini fassani, compresi nella provincia di Trento (malgrado tutt'altro che ingiustificate tendenze al passaggio all'altra provincia del Trentino-Alto Adige), hanno ottenuto il riconoscimento costituzionale,⁵ cui ha fatto seguito una legislazione statale (ordinaria) e regionale di tutela, di un certo rilievo (pur con i "paletti" evidenziati dalla Corte costituzionale⁶). I ladini dei tre comuni sopra citati, invece, pur essendo confluiti nello Stato italiano contestualmente agli omoglotti assegnati alla provincia di Trento (1923), successivamente (1927) suddivisa nelle attuali province del Trentino-Alto Adige, non vennero tenuti in alcuna considerazione quale gruppo alloglotta, all'atto del riconoscimento a livello costituzionale di alcune minoranze linguistiche dell'Italia settentrionale.

Può essere interessante notare che, durante le trattative fra le autorità tirolese e gli uomini politici trentini svoltesi nei primi anni del secolo nel tentativo (fallito) di attuare l'autonomia del Trentino, i "distretti" di Ampezzo e Livinallongo e la val di Fassa (oggi appartenente alla provincia di Trento) venivano considerati unitariamente.

Pertanto, al giorno d'oggi, un unico gruppo linguistico, non separato al suo interno da soluzioni di continuità territoriali, viene a trovarsi in tre differenti condizioni in relazione alla tutela, a causa della sua "collocazione" amministrativa in tre province. (E non si parli di maggiore o minore penetrazione italoфона, con conseguente affievolimento, nella parte orientale dell'area, della ladinofonia, fenomeno che è conseguenza e non causa di quella tripartizione).

Simile a quella ora descritta è la situazione di alcune popolazioni di lingua slovena della provincia di Udine, assieme alle quali vanno considerate le popolazioni di lingua tedesca che condividono con le prime il territorio ove risiedono.

La provincia di Udine, all'inizio della prima guerra mondiale – quando comprendeva anche l'attuale provincia di Pordenone – face-

4 Fra le quali particolarmente significativa quella recata dall'inciso contenuto nell'art. 4, *princ.*, e dall'art. 97, 1° comma, in fine, dell'attuale statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

5 Art. 102 st. T.-A. A.

6 V. ad es., sent. 233/1994.

va già parte del Regno d'Italia, cui era stata annessa a seguito del conflitto del 1866 con l'Austria, assieme al Veneto e al Mantovano; ma di quella provincia non facevano parte le località della Val Canale (oggi comprese nei comuni di Pontebba, Malborghetto Valbruna e Tarvisio), all'epoca ancora appartenenti all'Austria, acquisite all'Italia soltanto dopo la guerra 1915–18. Dunque, gli abitanti di lingua slovena di quelle località, e con esse i germanofoni ivi coabitanti, entrarono a far parte dello Stato italiano – e furono aggregati alla provincia di Udine⁷ – contemporaneamente all'annessione all'Italia delle località delle attuali province di Trieste e Gorizia in cui abitano popolazioni di lingua-madre slovena (tutti i comuni della provincia di Trieste e sette comuni della provincia di Gorizia, capoluogo compreso).

All'atto dell'applicazione delle norme costituzionali di tutela degli alloglotti, si è ritenuto che gli sloveni della provincia di Udine fossero ormai, per lunga appartenenza allo Stato italiano, *italianizzati*, vale a dire spogliati delle originarie caratteristiche etniche e culturali proprie di una minoranza linguistica. A parte la facile confutabilità di affermazioni del genere, la lunga appartenenza riguarda gli sloveni abitanti il territorio assegnato all'Italia nel 1866: non riguarda, di certo (almeno per le finalità che quelle prese di posizione intendono perseguire), gli abitanti di lingua slovena della Val Canale, che soltanto mezzo secolo (e qualche anno) più tardi sono passati sotto la sovranità italiana.

Ne è conseguito che, mentre gli abitanti di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia fruiscono di una seppur blanda tutela – che, in particolare, assicura loro scuole differenziate – suffragata anche da pronunce giurisprudenziali, quelli della provincia di Udine, anche se divenuti cittadini italiani quando lo erano divenuti i primi (salvo, per una parte di essi, l'interruzione dovuta alla breve esistenza del “territorio libero” di Trieste), ne sono rimasti esclusi. Il trattato di Osimo, peraltro, ha confermato⁸ le garanzie per le minoranze prese in considerazione dallo statuto speciale allegato al *Memorandum* di Londra. E la “legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia”, che la legge n. 19 del 1991 espressamente preannunciava, non ha ancora visto la luce.

7 R. d. 18 gennaio 1923, n. 53, art. 4.

8 Art. 8.

In conclusione, si deve rilevare che a conforto delle popolazioni coinvolte nelle anomale situazioni sopra descritte, non è possibile fare riferimento, allo stato attuale, alla riforma costituzionale *in fieri*, dato che i lavori della Commissione bicamerale, pur formalmente improntati ad aperture di tipo federale, non hanno dedicato particolare attenzione alla tutela dei cittadini alloglotti.

Abstract

Renato Barbagallo: Zwei Fälle von unzulänglicher Umsetzung des Minderheitenschutzes: Die Situation der Ladinier in der Provinz Belluno und der Slowenen in der Provinz Udine

Dieser kurze Essay befaßt sich mit der Entwicklung der gegenwärtigen rechtlichen Situation der Dolomitenladiner in der Provinz Belluno und der Slowenen in der Provinz Udine, die – im Gegensatz etwa zu den Ladinern Südtirols bzw. zu den Slowenen in der Provinz Triest – keinen Minderheitenschutz genießen und damit zunehmend der Entnationalisierung und Assimilierung ausgesetzt sind.

Rezeñsionen/recensioni

